

Logo della Repubblica Italiana
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del. 6/2015

composta dai magistrati:

Dott. Ciro Valentino	Presidente (relatore)
Dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
Dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
Dott.ssa Rossella Bocci	I Referendario
Dott.ssa Innocenza Zaffina	I Referendario
Dott. Francesco Sucameli	Referendario
Dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario
Dott.ssa Carla Serbassi	Referendario

Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2015

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e il D.L. 10 ottobre, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che disciplinano l'esercizio del controllo sulla gestione delle regioni e degli enti locali da parte della Corte dei conti;

Vista la legge 131/2003 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001 ed, in particolare, l'art. 7, commi 7,8,9 che conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza nei confronti delle regioni e degli enti strumentali ad esse collegate, nonché sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, riferendo sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati;

Visto il decreto legislativo n. 149/2011 che all'art. 6, comma 2, attribuisce nuovi compiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in materia di dissesto degli enti locali;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 39 e n.40 del 2014;

Vista la legge del 30 ottobre 2014, n.161 recante *"Disposizioni per l'adempimento*

degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell' Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013-bis”;

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;*

Considerato che la Sezione delle Autonomie riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, anche sulla base dell'attività svolta dalle Sezioni regionali di controllo;

Considerato, inoltre, che le Sezioni regionali sono tenute, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 e 5, della legge 20/1994, a definire annualmente i programmi, i criteri di riferimento dell'attività di controllo sulla gestione delle amministrazioni regionali e loro enti strumentali, e a darne comunicazione ai consigli regionali;

Considerato che, anche e vieppiù per l'anno 2015, i compiti affidati alle Sezioni regionali dalla più recente legislazione comportano un peculiare, eccezionale incremento dell'attività con pesanti ricadute sull'impiego di personale e mezzi, rimasti sostanzialmente invariati ed insufficienti, poiché la legge n. 213/2012 ha attribuito nuove ed impegnative funzioni alle Sezioni regionali di controllo della Corte che verranno in appresso specificate;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/SRRCO/2014/INPR del 26 novembre 2014, con la quale è stato approvato il documento di *“PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI E DELLE ANALISI DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ANNO 2015”* ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni)” che, con riferimento alle indicazioni specifiche per le Sezioni regionali di controllo, nell'ambito del coordinamento generale per lo svolgimento delle funzioni di controllo, evidenzia i seguenti indirizzi:

“Il gravoso carico funzionale sostenuto dalle Sezioni regionali di controllo per effetto dei recenti interventi legislativi diretti a rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, suggerisce di circoscrivere le analisi e le indagini delle Sezioni regionali, prioritariamente, all'ambito delle funzioni di maggiore significato assegnate per legge.

La persistente gravità della crisi finanziaria, unita alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, è all'origine, da alcuni anni, di rilevanti effetti restrittivi sull'entità delle risorse amministrate dal sistema delle autonomie, con effetti che si riverberano, da un lato, sull'assetto dell'ordinamento contabile e, dall'altro lato, sul regime dei controlli. Con l'imminente entrata in vigore (1° gennaio 2015) della nuova disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici, le regioni e gli enti locali saranno impegnati in una

profonda rivisitazione delle loro procedure di bilancio, oltre che della loro gestione finanziaria e patrimoniale. La corretta attuazione del nuovo impianto di contabilità economico-finanziaria interesserà anche le Sezioni regionali di controllo, le quali saranno chiamate a svolgere un ruolo decisivo per il positivo avvio della riforma attraverso una costante azione di vigilanza e di impulso, volta a superare le difficoltà operative e le resistenze culturali che il cammino dell'armonizzazione contabile dovesse incontrare. Anche nell'esercizio della propria funzione consultiva, nel solco dell'attività di orientamento della Sezione delle Autonomie, le Sezioni regionali potranno essere coinvolte nella individuazione di criteri interpretativi della nuova disciplina.

Sotto il profilo dei controlli, di rilievo è stato l'avvio, con la riforma del 2012 (DL n. 174, convertito dalla legge n. 213), delle analisi sull'intera gestione finanziaria delle regioni, qual è riflessa nei loro bilanci preventivi e consuntivi. In simmetria con i controlli effettuati sul Rendiconto generale dello Stato, le Sezioni regionali sono state chiamate a sviluppare nuove linee di lavoro, intese – per un verso – a tenere il “giudizio di parificazione” sui rendiconti generali delle regioni e, per altro verso, ad elaborare una Relazione nella quale ciascuna Sezione della Corte segnala, al Consiglio e alla Giunta regionali, “le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa” (così, ancora, il DL n. 174 del 2012). E', questo, un compito che le Sezioni regionali sono chiamate ad ulteriormente perfezionare, allo scopo di verificare la gestione dei bilanci regionali con riferimento, oltre che agli aspetti di regolarità, con attenzione particolare alle spese di personale e all'attività negoziale, ai risultati delle politiche pubbliche riflesse nei rendiconti e agli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio.

Quale ulteriore profilo del rinnovato assetto dei controlli, le Sezioni regionali svilupperanno l'attività di analisi e referto annuale sulla legislazione regionale di spesa, di essa analizzando sia le metodologie e le tecniche di quantificazione degli oneri, sia la congruenza delle coperture finanziarie.

Altrettanto rilevante, nella legislazione di riforma del 2012, è il rafforzamento del sistema dei controlli delle Sezioni regionali sulla gestione finanziaria degli enti locali, introdotti con la legge finanziaria del 2006. Anche su tale fronte le Sezioni regionali sono chiamate ad esprimere un impegno costante, accresciuto – in quantità e qualità – dalla molteplicità ed eterogeneità delle situazioni che formano oggetto di controllo e dagli effetti che conseguono, secondo le norme, alle diverse tipologie di verifiche. Per la rilevanza dei fenomeni osservati, particolare attenzione dovrebbe essere riservata a tematiche quali il corretto adempimento delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione in appositi fondi, ovvero le modalità di iscrizione in bilancio delle anticipazioni di liquidità.

L'importanza delle funzioni di controllo assegnate alla Corte sul comparto degli enti locali e l'ormai consistente patrimonio di dati e informazioni raccolte dalle Sezioni regionali richiedono l'elaborazione da parte delle Sezioni stesse di una specifica relazione sullo stato della finanza locale in ambito regionale, facendo in essa confluire, da una parte, i risultati di maggior rilievo emersi dal controllo-monitoraggio e, dall'altra, gli esiti delle verifiche e delle analisi sulla regolarità delle gestioni e sui controlli interni, sulle società partecipate e su altre tematiche, quali le consulenze, le spese di rappresentanza e, in particolare, l'attività negoziale, anche su base campionaria, secondo la programmazione che ciascuna Sezione regionale provvederà a darsi. (...) Il rafforzamento della capacità di controllo da parte della Corte faciliterà inoltre il l'opera della Sezione delle Autonomie di riduzione (mediante accorpamento), di razionalizzazione e di semplificazione dei numerosi questionari (non tutti suscettibili di trattamento informatico) attualmente esistenti, con corredo di opportune indicazioni metodologiche. Sarà importante, altresì, che la Sezione delle Autonomie, in quanto "espressione delle Sezioni regionali di controllo" continui a rappresentare un luogo di informazione costante e sistematica per le Sezioni regionali sui principali temi che le stesse si trovano ad affrontare nei diversi settori della loro attività. (...) Ulteriori profili per la programmazione regionale possono essere quello connesso all'individuazione di indicatori specificamente orientati alla analisi dei costi e dei fabbisogni standard per servizi resi e funzioni svolti, nonché quello riguardante l'utilizzo spesso improprio delle società partecipate in ambito regionale e locale, tenendo anche conto dei nuovi strumenti messi a disposizione della Corte dall'art. 30, comma 4, della ripetuta legge n. 161 del 2014";

Atteso che la programmazione per l'anno 2015 contempla e recepisce il carattere d'interesse generale e trasversale indicato dalle linee programmatiche di cui alla deliberazione delle Sezioni riunite citata;

Considerato che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni ed egli enti locali e che, pertanto, l'attività di verifica e controllo svolta ed in corso di svolgimento da parte della Sezione è da ritenersi assorbita dai nuovi compiti e funzioni attribuiti alla Corte dei conti che saranno esercitati nell'anno 2015;

Considerato, in particolare, che l'attività di controllo della Sezione per l'anno 2015 riguarda, pertanto, le attribuzioni obbligatorie per legge, quali il controllo sugli enti locali, il controllo di legittimità su atti degli organi periferici dello Stato, l'attività consultiva ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003, il controllo sulla gestione della Regione Campania nonché il controllo sugli enti del Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alle attività e funzioni previste dal citato decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto che il controllo della Sezione per l'anno 2015 può, così, schematicamente sintetizzarsi:

1. Controllo preventivo di legittimità (art.3, comma 1, legge n.20/1994 modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito dalla legge n.639/1996);
2. Controllo ai sensi dell' art. 10, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2011 n. 123;
3. Controllo sulla gestione della Regione Campania e degli Enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (art. 3, comma 5, della legge n. 20/1994; art. 7, comma 7, della legge 131/2003; art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005; art. 1, commi 1,2,3,4,6,7 e 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213) nonché parificazione del rendiconto generale della Regione (art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);
4. Controllo sui rendiconti di esercizio approvati dai gruppi consiliari della Regione (art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);
5. Controllo sugli Enti locali (art 3, comma 4, della legge n. 20/1994, art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005, artt. 148 e 148 *bis* del decreto legislativo n. 267/2000 TUEL, come sostituito il primo ed inserito il secondo dall'art. 3, comma 1, lett. e, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6, comma 3, del menzionato decreto legge n. 174/2012); in tale ambito, potranno essere effettuati approfondimenti sulle spese di rappresentanza degli enti locali della Campania, ai sensi dell'art 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, nonché sui regolamenti e relativi incarichi esterni conferiti dagli enti locali della regione Campania, ai sensi dell'art. 1, commi 53-57, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
6. Esame da parte della Sezione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e conseguente controllo in sede di attuazione (artt. 243 *bis* e 243 *quater* come introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; art. 3, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014 n.16 convertito dalla legge 2 maggio 2014 n.68);
7. Ogni altra funzione, attività od attribuzione obbligatoria *ex lege* o che la Sezione ritenga di svolgere nell'ambito delle proprie competenze qualora emergano situazioni di fatto potenzialmente e gravemente lesive per la finanza pubblica;
8. Considerato che le numerose funzioni sopra delineate rendono necessaria la fissazione di un ordine di priorità da determinare con successivo provvedimento presidenziale;

Udito il relatore, Presidente di Sezione dott. Ciro Valentino, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2015;

D E L I B E R A

E' approvata, nei sensi di cui alla premessa, la programmazione dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l'anno 2015.

D I S P O N E

che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Servizio di supporto della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, al Presidente della Giunta regionale della Campania, ai Presidenti dell'Unione Province Campane (UPI) e dell'Associazione Comuni Italiani (ANCI) della Campania, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte provinciali, comunali e organi di revisione dei conti.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 gennaio 2015.

Il Presidente relatore
f.to Dott. Ciro Valentino

Depositata in Segreteria
Il 26 gennaio 2015

Il Direttore del Servizio di supporto
f.to dott. Mauro Grimaldi